ISTITUTO COMPRENSIVO "FERNANDA IMONDI ROMAGNOLI"
"A.Malfaiera" - "Piazza Miliani" – "Allegretto di Nuzio" – "C. Collodi"- "Gentile da Fabriano"

Cod.: ANIC828001 - P.le F.lli Rosselli, 13 60044 Fabriano (An) Tel 0732/779004
Codice Fiscale: 90010120427
e.mail: anic828001@istruzione.it - PEC anic828001@pec.istruzione.it- sito web: www.imondiromagnoli.edu.i

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

CRITERI VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. Il voto di ammissione concorre a determinare il voto finale, che deriva dalla media aritmetica tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. (in questo modo il voto di ammissione peserà sul voto finale per il 50%).

Per l'attribuzione del voto di ammissione il Consiglio di Classe, valuta per ciascun alunno:

- il livello degli apprendimenti e di crescita raggiunti al termine della classe terza;
- il progresso degli apprendimenti, confrontando i livelli raggiunti nei tre anni;
- l'impegno, il metodo di studio e di lavoro, la frequenza e la maturazione personale attraverso il progresso degli apprendimenti come emerge dalle osservazioni sistematiche effettuate durante le lezioni e condivise nel Consiglio di classe;
- il rispetto delle norme di convivenza civile.

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O AGLI ESAMI DI STATO

L'alunno non è ammesso alla classe successiva se:

1. La frequenza è inferiore ai 3/4 del monte ore personalizzato (742 ore tempo normale – 891 ore tempo prolungato) e non è stata applicata la deroga;
2. Allo studente è stata inflitta la sanzione disciplinare della non ammissione agli scrutini prevista dall'art. 4, commi 6 e 9 bis, DPR n. 249 del 24.06.1998;
3. L'alunno non ha sostenuto le prove INVALSI (alunni classi 3^);
4. La valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con decisione assunta a maggioranza e adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

CRITERI:

- La parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline è tale da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza;
- Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili;

Cod.: ANIC828001 - P.le F.lli Rosselli, 13 60044 Fabriano (An) Tel 0732/779004
Codice Fiscale: 90010120427
e.mail: anic828001@istruzione.it - PEC anic828001@pec.istruzione.it- sito web: www.imondiromagnoli.edu.i

- Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o comportamenti che possano pregiudicare il suo percorso di apprendimento.

La non ammissione viene intesa:
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
• come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
• quando siano stati adottati documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi;
• come evento da considerare negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla prima alla seconda classe della Secondaria I grado).

In presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno, considerandone la situazione di partenza e tenendo conto in particolare:
• di situazioni certificate di bisogni educativi speciali;
• delle condizioni soggettive o di fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
• della costanza, dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
• delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
• dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

Per gli alunni valutati con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione in corso d'anno vengono attivate dai singoli docenti specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, in particolare:
- Richiesta di colloqui individuali periodici per rendere consapevoli gli alunni e le loro famiglie del percorso formativo;
- Inserimento in gruppi di lavoro per migliorare l'autonomia e il senso di responsabilità (tutoraggio tra pari);
- Lavori individualizzati e/o progressivamente graduati per il recupero delle abilità di base;
- Inserimento in piccoli gruppi di lavoro per rinforzare l'apprendimento;
- Attività per sviluppare il metodo di studio: elaborazione di mappe, organizzazione delle informazioni ed applicazione delle strategie di studio;
- Corsi di recupero, potenziamento a classi parallele, metodologie attive in percorsi

multidisciplinari, recupero in itinere.

In particolare, concorreranno a definire la decisione di non ammissione i seguenti elementi:

- mancata progressione rispetto ai livelli di partenza;
- insussistenza delle condizioni per recuperare le carenze nel corso della pausa estiva;
- il numero e la gravità delle insufficienze e, in particolare, le carenze gravi riferite alle competenze di base;
- frequenza discontinua delle lezioni e delle altre attività programmate (uscite didattiche/ visite guidate, attività di progetto e laboratorio, manifestazioni scolastiche);
- disinteresse per una o più discipline;
- esiti negativi delle verifiche a conclusione delle attività di recupero.

Il giudizio di non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe qualora siano presenti lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva, risultando pertanto insufficiente la complessiva maturazione dell'alunno, verificata attraverso il mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici e delle competenze minime di base.